

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito □

□

Coordinamento Generale Legale □

Roma, 11 Novembre 2008

Circolare n. 99

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 3

**OGGETTO: || INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA
LEGGE 297/82 IN CASO DI DATORE DI LAVORO ASSOCIAZIONE
RICONOSCIUTA POSTA IN LIQUIDAZIONE GENERALE |||**

SOMMARIO: § 1. Premessa. Le associazioni riconosciute. § 2. L'intervento del Fondo di garanzia. § 3. Istruzioni operative.

§ 1. Premessa. Le associazioni riconosciute.

Lo sviluppo del Terzo Settore ha posto in evidenza il problema della tutela dei lavoratori dipendenti nel caso in cui il datore di lavoro insolvente sia un'associazione riconosciuta esercente attività non lucrativa di utilità sociale.

Le associazioni riconosciute sono persone giuridiche di diritto privato costituite da un gruppo di persone "associate" per perseguire un obiettivo comune di carattere non lucrativo, al contrario delle società, nelle quali l'obiettivo comune ha carattere lucrativo. La loro disciplina trova regolamentazione nel Titolo II del Libro 1° del codice civile, mentre quella delle società trova regolamentazione nel Libro V del cod. civ. (art. 13 cod. civ.).

Dette associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture – Uffici territoriali del governo (Art. 1 DPR 10 febbraio 2000, n. 361).

L'acquisto della personalità giuridica comporta l'autonomia patrimoniale dell'ente, vale a dire la sua separazione rispetto al patrimonio degli associati.

Quando esista una causa di estinzione dell'associazione, l'autorità governativa ne dà comunicazione agli amministratori ed al presidente del Tribunale affinché nomini i liquidatori. La liquidazione è regolamentata dagli artt. 11 e ss. delle disp. att. del cod. civ.

In particolare l'art. 14 delle citate disposizioni prevede che, qualora i liquidatori, dopo aver compiuto l'inventario dei beni, riconoscano che il patrimonio dell'associazione non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la LIQUIDAZIONE GENERALE dei beni della stessa.

La liquidazione generale, come previsto dall'art. 16 delle disp. att. cod. civ. si svolge secondo le modalità previste dalla Legge fallimentare per la liquidazione coatta amministrativa, in particolare per quanto riguarda: gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti preesistenti (art. 201 L.F.), le comunicazioni ai creditori ed ai terzi (art. 207 L.F.), le domande dei creditori e dei terzi (art. 208 L.F.), la formazione dello stato passivo (art. 209 L.F.), la liquidazione dell'attivo (art. 210 L.F.), la ripartizione dell'attivo (art. 212 L.F.) e la chiusura della liquidazione (art. 213 L.F.). Non vengono richiamati gli artt. 195 e 202 della L.F. relativi all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza in quanto, per tale verifica, è stata predisposta una procedura *ad hoc* nell'art. 14 disp. att. cod. civ..

§ 2. L'intervento del Fondo di garanzia

Considerato quanto sopra, le domande di intervento del Fondo di garanzia presentate dagli ex dipendenti di associazioni riconosciute poste in liquidazione generale, dovranno essere liquidate secondo le modalità previste in caso di datore di lavoro assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala che nella liquidazione generale tutti gli atti (tra i quali lo stato passivo) che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa devono essere depositati presso la cancelleria del Tribunale, sono invece depositati presso la Prefettura – Ufficio territoriale del governo (art. 18 disp. att. cod. civ.). Quest'ultima

provvederà, secondo il disposto dell'art. 3, comma 8 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, a rilasciare copia o estratti dei documenti depositati.

Vale la pena di ricordare che le considerazioni sin qui svolte non si applicano alle associazioni non riconosciute nelle quali, secondo quanto previsto dall'art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte risponde non solo il patrimonio dell'ente ma anche, personalmente e solidalmente, chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

§ 3. Istruzioni operative

Al fini dell'istruttoria automatizzata delle domande, gli operatori, nella maschera di acquisizione dei dati relativi alla procedura concorsuale dovranno seguire le istruzioni che seguono.

Codice intervento:	2
Località tribunale:	Sede del Tribunale che ha nominato il liquidatore
Data richiesta insolvenza:	data della presentazione in tribunale della domande di nomina dei liquidatori
Data decreto ministeriale:	data annotazione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento che dispone la liquidazione generale
Data deposito stato passivo:	data deposito s.p. presso il registro delle persone giuridiche

Il Direttore generale
Crecco

CODICE CIVILE
LIBRO I – TITOLO II delle persone giuridiche

CAPO I disposizioni generali

ART. 13 Società

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V [c.c. 2200, 2247, 2642; disp. att. c.c. 99].

CAPO III delle associazioni non riconosciute e dei comitati

ART. 38. Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [c.c. 37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [c.c. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615].

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

ART. 11. Quando la persona giuridica è dichiarata estinta [c.c. 27] o quando l'associazione è sciolta [c.c. 21], il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche di ufficio, nomina uno o più commissari liquidatori [c.c. 30], salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto [disp. att. c.c. 12, 13].

Quando lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la nomina può essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del codice.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale [disp. att. c.c. 18, 21].

ART. 14. Entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario [c.c. 2964] i liquidatori, dopo avere determinato la consistenza dell'attivo e del passivo dell'ente, se riconoscono che il patrimonio non è sufficiente al pagamento integrale delle passività, devono iniziare la liquidazione generale dei beni nell'interesse di tutti i creditori, dandone avviso mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche [disp. att. c.c. 13, 16].

Il medesimo avviso deve essere dato nel caso in cui i liquidatori non ritengono di dover procedere alla liquidazione generale, essendovi eccedenza dell'attivo sul passivo.

In quest'ultimo caso i creditori dell'ente possono fare opposizione entro trenta giorni dall'annotazione chiedendo la liquidazione generale del patrimonio.

Le opposizioni si propongono davanti al presidente del tribunale. Contro il provvedimento di questo è ammesso reclamo davanti al presidente della corte nel termine di quindici giorni. Il provvedimento definitivo è annotato nel registro a cura dei liquidatori [c.c. 35].

ART. 16. Quando è disposta la liquidazione generale del patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ⁽¹⁾, salve le disposizioni seguenti [disp. att. c.c. 14].

ART. 18. La pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione e del bilancio finale di liquidazione si attua mediante annotazione nel registro delle persone giuridiche a cura dei liquidatori. Nei casi in cui le norme richiamate nell'articolo 16 richiedono il deposito di atti nella cancelleria del tribunale, il deposito si deve effettuare presso la cancelleria in cui è tenuto il registro delle persone giuridiche¹ [c.c. 33, 35; disp. att. c.c. 11, 15, 22].

¹ A mente dell'art. 1 del DPR 10.2.2000 n. 361 (semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche), il registro delle persone giuridiche è tenuto dalle Prefetture.

DPR 10.2.2000 n. 361

(semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche)

ART. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.

ART. 3. Registro delle persone giuridiche.

1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.
5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.
7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere. Tali copie restano depositate in prefettura e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
8. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta. La prefettura deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
9. Agli adempimenti di cui al presente regolamento è data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.

ART. 4. Iscrizioni nel registro.

1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

